

L'EVR sarà erogato in quote mensili per gli impiegati e in quote orarie per gli operai a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Le parti, in previsione della definizione del prossimo contratto integrativo provinciale, convengono sulla costituzione di una commissione bilaterale per la modifica dell'attuale indicatore territoriale e per la ridiscussione delle incidenze ponderali di tutti gli indicatori.

MALATTIA

La prestazione a carico della Cassa Edile in occasione della malattia del lavoratore, prevista dagli accordi i contratti integrativi del 7 maggio 2012 e del 28 dicembre 2016, verrà riconosciuta per le malattie di durata superiore a 4gg e fino a 12gg.

Resta inteso che il numero degli eventi indennizzati rimane confermato in due in un anno finanziario (01 ottobre – 30 settembre) e fino ad un tetto massimo, nello stesso anno finanziario, a carico della Cassa Edile, di euro 30.000.

L'erogazione di tale assistenza avverrà tramite richiesta dell'azienda da presentarsi alla Cassa Edile, tramite MUT, entro 60 giorni dall'evento malattia e successivo rimborso mediante bonifico bancario.

Il diritto alla prestazione assistenziale è sottoposto al possesso dei requisiti per la generalità delle prestazioni.

Le parti, ai fini di valutare eventuali correttivi, si impegnano a costituire, in corrispondenza della scadenza dell'esercizio finanziario 2022/23, una Commissione deputata ad effettuare verifiche sull'andamento economico della prestazione e sui suoi possibili effetti sul fenomeno dell'assenteismo, nell'ottica di un possibile superamento della "carezza malattia".

TRASFERITA

In relazione a quanto previsto dall'art. 38 del CCNL, dall'entrata in vigore del presente accordo, all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato in luogo distante oltre 2 km. dai confini territoriali del comune dove ha sede il cantiere per il quale l'operaio stesso è stato assunto verrà corrisposta una diaria del 10%.

Nel caso in cui l'operaio sia comandato a prestare la propria opera in trasferta in un cantiere distante oltre i 50 km. dai confini territoriali come sopra definiti verrà corrisposta una diaria del 12%.



La diaria, come sopra definita, sarà calcolata sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art.24 del CCNL.

Trova applicazione quanto previsto all'Allegato 6 al verbale di accordo del 3 marzo 2022 per quanto attiene l'istituto della trasferta regionale, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa emanata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 Centro Italia.

Per ogni altra norma concernente l'istituto di cui trattasi si fa espresso rinvio agli artt. 21 e 38 del citato CCNL.

Nel caso di lavoratori adibiti al trasporto sul cantiere di loro colleghi di lavoro con mezzi dell'azienda le ore di viaggio, arrotondate alla mezz'ora o all'ora superiore, così impegnate saranno compensate con una "indennità viaggio" pari all'intera retribuzione.

INDENNITA' LAVORI IN GALLERIA

Al personale addetto alla costruzione di gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km (1.000 m), verrà corrisposta, per tutte le ore effettivamente prestate oltre tale distanza e in aggiunta alle indennità così come individuate al Gruppo B dell'art.20 del vigente CCNL, un'ulteriore indennità del 20%.

INDENNITA' LAVORI ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art.23 del CCNL l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1000 m. sul livello del mare, è fissata nel 5% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza, sull'elemento economico territoriale e sull'indennità di settore.

REPERIBILITA'

Per reperibilità si intende la richiesta con la quale l'azienda, per iscritto, chiede al dipendente di voler essere a disposizione dell'azienda fuori dal suo normale orario di lavoro per poter tornare tempestivamente allo stesso, fatto salvo quanto previsto dal D.Lvo 66/2003.

Qualora siano istituiti turni di reperibilità, ai lavoratori cui sarà richiesta, è riconosciuta un'indennità determinata come segue:

- ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di € 40,00 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica);

- in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente, sarà riconosciuta una indennità giornaliera fissata in € 6,00 lordi, dal lunedì al sabato, ed € 8,00 lordi per giornata festiva.

Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segue alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all'azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con l'impresa e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata. Su tale indennità non vanno computate le percentuali di cui agli articoli 5 e 18 del CCNL e non rileva ai fini del TFR.

In caso di chiamata o intervento sul luogo di lavoro al lavoratore verranno rimborsate le spese di spostamento casa lavoro e verrà corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL per le ore prestate.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Terni, avrà decorrenza dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti edili e affini del settore industria del 3 marzo 2022 nonché le norme contenute nei precedenti accordi contrattuali provinciali non espressamente modificate.

Con accordo separato da sottoscrivere entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto verranno definite modalità e criteri per l'erogazione delle prestazioni agli operai e della premialità alle imprese. Nelle more di tale definizione continueranno a trovare applicazione le disposizioni dell'ultimo regolamento assistenze e dell'accordo sulla premialità.

UNA TANTUM

Le parti convengono sulla corresponsione della somma di 180,00 € a titolo di una tantum ai lavoratori in forza dal 1° gennaio 2022, che nel corso dello stesso anno non abbiano percepito somme a titolo di EVR, in proporzione ai mesi lavorati, intendendosi come tali quelli con una prestazione superiore ai 15 giorni.

Detta una tantum non dovrà essere erogata dalle imprese che nel corso dell'anno 2022 abbiano già provveduto a corrispondere ai propri dipendenti l'EVR, nonché da quelle i cui parametri aziendali utili al calcolo dell'EVR riferiti al raffronto del triennio 2019 - 2020 - 2021 con il triennio 2018 - 2019 - 2020 risultassero negativi.

Detta una tantum non dovrà essere erogata dalle imprese che nel corso dell'anno 2022 abbiano già provveduto a corrispondere ai propri dipendenti l'EVR, nonché da quelle i cui parametri aziendali utili al calcolo dell'EVR riferiti al raffronto del triennio 2019 - 2020 - 2021 con il triennio 2018 - 2019 - 2020 risultassero negativi.

L'importo come definito al primo capoverso verrà erogato, per i lavoratori in forza, a partire da gennaio 2023 in rate mensili di 15,00 € e sarà aggiunto all'EVR spettante al lavoratore nel mese di riferimento considerandosi ad incremento del valore dello stesso EVR dovuto per l'anno 2023, per gli operai in quote orarie relativamente alle ore lavorate nel mese e per gli impiegati in quote mensili.

Per i lavoratori che a qualsiasi titolo abbiano interrotto il rapporto di lavoro nel corso dell'anno 2022, l'una tantum, in relazione ai mesi lavorati, verrà accantonata presso la Cassa edile di competenza che provvederà – previa richiesta alle imprese interessate – alla erogazione agli aventi diritto, sulla base di apposita regolamentazione da concordare tra le parti sociali entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.

TRASFERTA

In relazione a quanto previsto dall'art. 42 del CCNL del 5 Maggio 2022, dall'entrata in vigore del presente accordo, all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato in luogo distante oltre 2 km. dai confini territoriali del comune dove ha sede il cantiere per il quale l'operaio stesso è stato assunto verrà corrisposta una diaria del 10%.

Nel caso in cui l'operaio sia comandato a prestare la propria opera in trasferta in un cantiere distante oltre i 50 km. dai confini territoriali come sopra definiti verrà corrisposta una diaria del 12%.

Trova applicazione quanto previsto dalla contrattazione nazionale per quanto attiene l'istituto della trasferta regionale, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa emanata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 Centro Italia. Per ogni altra norma concernente l'istituto di cui trattasi si fa espresso invio al CCNL artigianato e pmi.

Nel caso di lavoratori adibiti al trasporto sul cantiere di loro colleghi di lavoro con mezzi dell'azienda le ore di viaggio, arrotondate alla mezz'ora o all'ora superiore, così impegnate saranno compensate con una "indennità viaggio" pari all'intera retribuzione.

 23

MALATTIA

La prestazione a carico della Cassa Edile in occasione della malattia del lavoratore, prevista dal contratto integrativo del 16/04/2012, verrà riconosciuta per le malattie di durata superiore a 4gg e fino a 12gg.

Resta inteso che il numero degli eventi indennizzati rimane confermato in due in un anno finanziario (01 ottobre – 30 settembre) e fino ad un tetto massimo, nello stesso anno finanziario, a carico della Cassa Edile di euro (30.000 Terni) (120.000 Perugia).

L'erogazione di tale assistenza avverrà tramite richiesta dell'azienda da presentarsi alla Cassa Edile tramite MUT entro 60 giorni dall'evento malattia e successivo rimborso mediante bonifico bancario.

Il diritto alla prestazione assistenziale è sottoposto al possesso dei requisiti per la generalità delle prestazioni.

Le parti, ai fini di valutare eventuali correttivi, si impegnano a costituire, in corrispondenza della scadenza dell'esercizio finanziario 2022/23, una Commissione deputata ad effettuare verifiche sull'andamento economico della prestazione e sui suoi possibili effetti sul fenomeno dell'assenteismo, nell'ottica di un possibile superamento della carenza malattia.

INDENNITA' LAVORI IN GALLERIA

Al personale addetto alla costruzione di gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre 1 Km (1.000 m), verrà corrisposta, per tutte le ore effettivamente prestate oltre tale distanza e in aggiunta alle indennità previste dalla contrattazione nazionale, un'ulteriore indennità del 20%.

INDENNITA' LAVORI ALTA MONTAGNA

L'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti oltre i 1000 m. sul livello del mare, è fissata nel 5% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza, sull'elemento economico territoriale e sull'indennità di settore.

REPERIBILITA'

Per reperibilità si intende la richiesta con la quale l'azienda, per iscritto, chiede al dipendente di voler essere a disposizione dell'azienda fuori dal suo normale orario di lavoro per poter tornare tempestivamente allo stesso, fatto salvo quanto previsto dal D.Lvo 66/2003.



24

Qualora siano istituiti turni di reperibilità, ai lavoratori cui sarà richiesta, è riconosciuta un'indennità determinata come segue:

- ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di €. 40,00 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica);
- in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente, sarà riconosciuta una indennità giornaliera fissata in €. 6,00 lordi, dal lunedì al sabato, ed €.8,00 lordi per giornata festiva;

Tale indennità spetta anche se alla reperibilità non segue alcuna chiamata. Salvo giustificato impedimento, da comunicare all'azienda con anticipo rispetto alla reperibilità richiesta, il lavoratore comandato è tenuto alla reperibilità e pertanto a essere rintracciabile attraverso il metodo individuato con l'impresa e a prendere servizio entro 45 minuti dalla chiamata. Tale indennità non rileva ai fini del TFR.

In caso di chiamata o intervento sul luogo di lavoro al lavoratore verranno rimborsate le spese di spostamento casa lavoro e verrà corrisposta la retribuzione prevista dal CCNL per le ore prestate.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo regionale, valido per tutto il territorio della Regione Umbria, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo regionale valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti edili e affini dell'artigianato del 4 Maggio 2022 nonché le norme contenute nei precedenti accordi contrattuali regionali non espressamente modificate.

Con accordo separato da sottoscrivere entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto verranno definite modalità e criteri per l'erogazione delle prestazioni agli operai e della premialità alle imprese. Nelle more di tale definizione continueranno a trovare applicazione le disposizioni dell'ultimo regolamento assistenze e premialità.

Norma finale

Per quanto non modificato nel presente testo, rimangono in vigore le disposizioni contrattuali in essere in quanto compatibili.



25